

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 294

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 ottobre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 176/10

Roma, 19 NOV. 2010

Ce P. s. l. 14,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

con i sig.lli
Luca

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP / 95 / PO con / 15325

Roma, 19 NOV. 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia".

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
19 NOV 2010
8250

8813



95
Poccor

467
21

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma,

18 NOV. 2010

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 97987
Rif. Prot. Entrata N. 97964
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
18 NOV. 2010
Prot. n. 15324

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata

le

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carbis

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/125/CE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN QUADRO PER L'ELABORAZIONE DI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 1, l'articolo 4 e l'allegato B;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del giorno precedente;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie o autonomie di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del giorno precedente;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del giorno precedente;

Sulla proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e finanze, della giustizia e dei rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia.
2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
- b) componenti e sottounità: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
- c) misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
- d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
- e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunità;
- f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dal presente decreto e che è responsabile della conformità al presente decreto del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la presente definizione o di un importatore quale definito alla lettera h), è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
- g) mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi al presente decreto;
- h) importatore: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo;
- i) materiali: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;
- l) progettazione del prodotto: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
- m) aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
- n) impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;
- o) ciclo di vita: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
- p) riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti,

incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;

- q) riciclaggio: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
- r) recupero di energia: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
- s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- t) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- u) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- v) profilo ecologico: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;
- z) prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;
- aa) miglioramento delle prestazioni ambientali: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
- bb) progettazione ecocompatibile: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
- cc) specifica per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;
- dd) specifica generale per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
- ee) specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;
- ff) norma armonizzata: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

ART. 3

(Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione)

1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) è consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti è libera.
2. È consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, né messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.

ART. 4

(Autorità competente)

1. Il Ministero dello sviluppo economico è designato, ai fini dell'attuazione del presente decreto, Autorità competente per la sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. L'Agenzia delle Dogane è l'autorità responsabile dei controlli alle frontiere di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

ART. 5

(Funzioni dell'autorità competente)

1. L'Autorità competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
 - b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura. A tale fine l'Autorità competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;
 - c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
 - d) è responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
 - e) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
 - f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
 - g) provvede affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.

ART. 6

(Supporto tecnico all'autorità competente)

1. L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all'Autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate. Per tali finalità, i suddetti enti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7

(Controlli e verifiche)

1. L'Autorità competente della sorveglianza del mercato dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformità alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.
2. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorità competente può avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le norme procedurali per i controlli di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico può stipulare accordi di programma con le parti sociali interessate.

ART. 8

(Responsabilità dell'importatore)

1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:
 - a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile;
 - b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

ART. 9

(Marcatura e dichiarazione di conformità)

1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che dà attuazione alla medesima misura.
2. La marcatura CE di conformità consiste delle iniziali 'CE' come indicato nell'allegato I.
3. La dichiarazione CE di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato II e rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed è resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore.
4. È proibita l'apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.
5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue è ammesso, purché le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.
6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, è consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalità di impiego del dispositivo.

ART. 10.

(Clausola di salvaguardia)

1. L'autorità competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.
2. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto, benché munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorità competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di controllo e verifica di cui all'articolo 7, che il prodotto, benché munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, non è conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura, l'autorità competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di rendere tale prodotto conforme alla misura di esecuzione applicabile. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorità competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore. In caso di divieto di immissione o ritiro dal mercato, l'autorità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. Il provvedimento che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i motivi che ne sono all'origine ed è notificato entro 120 giorni

dall'accertamento, al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.

5. L'autorità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:
 - a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
 - b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2;
 - c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2.

ART. 11

(Valutazione di conformità)

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo interno della progettazione, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.
2. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.
3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorità, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità competente.

ART. 12

(Presunzione di conformità)

1. Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9.
2. Si presumono altresì conformi i prodotti per i quali sono state applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Il prodotto cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, è considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

ART. 13

(Norme armonizzate)

1. L'Autorità competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.
2. Allorchè l'Autorità competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, indicandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.
3. L'Autorità competente provvede affinché le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 14

(Disposizioni per i componenti e le sottounità)

1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità, devono fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounità.

ART. 15

(Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni)

1. L'Autorità competente collabora con le Autorità responsabili dell'applicazione della direttiva 2009/125/CE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.

ART. 16

(Informazione dei consumatori)

1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui all'articolo 1, coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano:
 - a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
 - b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.
2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformità alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura.

ART. 17

(Sanzioni)

1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila.

2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 18

(Abrogazioni)

1. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, di attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia è abrogato.
2. Resta ferma l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 6, del punto 2, dell'allegato I nonché dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

ART. 19

(Aggiornamento)

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 20

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione illustrativa

dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

1.) Premessa

La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, abroga e sostituisce integralmente, con limitate modifiche sostanziali, la precedente direttiva 2005/32/CE sulla medesima materia.

Con la stessa logica è stato scelto di abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201, di recepimento della citata precedente direttiva.

2.) La direttiva 2009/125/CE

La direttiva 2009/125/CE istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno, accrescendo l'efficienza energetica e la protezione ambientale e migliorando, nel contempo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La direttiva definisce il quadro di riferimento per l'emanazione di specifiche "misure di esecuzione" relative alle diverse tipologie di prodotti connessi all'energia. Tali misure saranno adottate a livello comunitario, sotto forma di direttive o regolamenti.

In attesa della definizione da parte della Commissione europea di un piano di lavoro triennale per gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione delle misure di esecuzione, previsto entro il mese di ottobre 2011, sono stati avviati studi preliminari per l'anticipazione delle misure di esecuzione per una vasta gamma di prodotti.

La direttiva in esame prevede che, entro il 20 novembre 2010, gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

3.) Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/125/CE

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria 2009), con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato da ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione ad una serie di direttive, compresa la direttiva 2009/125/CE.

Per quanto concerne le modalità di recepimento della direttiva in esame, sono applicati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che dispongono i principi e criteri generali di delega.

Si precisa che la direttiva 2009/125/CE è compresa nell'allegato B.

4.) I contenuti dello schema di decreto legislativo e la conformità con la direttiva

Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in argomento, si è provveduto a definire il contesto per l'attuazione delle misure di esecuzione adottate in ambito comunitario e nazionale per i prodotti connessi all'energia.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, in quanto non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni. I compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello sviluppo economico come autorità competente. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri Organi pubblici aventi competenza in materia.

Il provvedimento è costituito da n. 20 articoli:

- **Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione):** l'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 1 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la seguente principale modifica: al paragrafo 1, le parole "prodotti che consumano energia" sono sostituite con le parole "prodotti connessi all'energia".

- **Articolo 2 (Definizioni):** l'articolo fornisce le definizioni dei principali termini utilizzati nel provvedimento.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 2 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la seguente principale modifica: al paragrafo 1, la definizione di "prodotto" è modificata con "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente". Vengono altresì adeguate le definizioni di "recupero", "rifiuto" e "rifiuto pericoloso" a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

Articolo 3 (Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione): l'articolo disciplina l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione. Viene stabilito che l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 6 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 4 (Autorità competente):** l'articolo designa quale Autorità competente il Ministero dello sviluppo economico, che assicura il coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 3, comma 2, della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 5 (Funzioni dell'autorità competente):** l'articolo specifica le funzioni dell'autorità competente, sinteticamente: vigila sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento; organizza controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all'energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile; garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del decreto, anche in collaborazione con la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 3, comma 2, della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con le seguenti principali modifiche:

- a.) al paragrafo b, rigo 3, dopo le parole "autorità competente" sono inserite le parole: "può disporre il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigere dalle parti interessate";
- b.) al paragrafo c, rigo 3, dopo le parole "misure necessarie" sono inserite le parole "per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero".

Articolo 6 (Supporto all'autorità competente): l'articolo specifica che l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) fornisce supporto all'Autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, sia per quanto concerne le problematiche connesse all'energia e sia per quanto concerne le problematiche ambientali. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso in dotazione.

Tale disposizione riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere. Per la tematica in questione non sono previsti oneri aggiuntivi.

Articolo 7 (Controlli e verifiche): l'articolo fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall'autorità competente al fine di verificare la conformità dei prodotti connessi all'energia alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorità competente può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza, e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. I predetti enti provvedono all'esercizio delle relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

Tale disposizione riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la seguente principale modifica: il paragrafo 2 è sostituito dal seguente "per i controlli di cui al comma 1, l'Autorità competente può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di

commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

- **Articolo 8 (Responsabilità dell'importatore):** l'articolo stabilisce che nel caso in cui il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, incombono sull'importatore gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e che esso riporti la marcatura CE nonché di rendere e mantenere disponibili la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 4 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 9 (Marcatura e dichiarazione di conformità):** l'articolo definisce le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia (si veda l'allegato I allo schema di provvedimento) e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla pertinente misura di esecuzione (si veda l'allegato II allo schema di provvedimento). L'articolo stabilisce, inoltre, che tali informazioni siano redatte in lingua italiana, che siano rese disponibili al momento in cui il prodotto connesso all'energia raggiunge l'utilizzatore finale e che è proibita l'apposizione, su tali prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 5 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 10 (Clausola di salvaguardia):** l'articolo definisce una serie di interventi che l'autorità competente ha l'obbligo di mettere in atto per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione. Questi interventi sono ispirati a criteri di gradualità e proporzionalità e vanno dal divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto in caso di sospetta non conformità fino all'ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto una volta che sia accertata la non conformità, ovvero al divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio una volta che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'autorità competente può disporre, con provvedimento motivato e notificato al destinatario del provvedimento stesso, il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante o del mandatario o dell'importatore. Infine, l'articolo disciplina anche la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni assunte sulla base del presente articolo.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 7 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 11 (Valutazione di conformità):** l'articolo prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla misura di esecuzione. In osservanza a quanto previsto dalla direttiva 2009/125/CE, lo schema di provvedimento lascia al fabbricante la possibilità di scegliere tra due procedure di valutazione, la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V). Indicazioni specifiche sono fornite relativamente al caso in cui il prodotto sia progettato da un'organizzazione registrata nell'ambito del sistema comunitario di

ecogestione e di audit (EMAS). L'articolo stabilisce anche per quanto tempo deve essere garantita la disponibilità dei documenti relativi alle valutazioni di conformità ed entro quanto tempo i medesimi debbano essere messi a disposizione nell'ipotesi di richiesta dell'Autorità competente.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 8 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 12 (Presunzione di conformità):** l'articolo stabilisce che l'autorità di sorveglianza del mercato debba riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto immesso sul mercato o messo in servizio provvisto della marcatura CE, conformemente a quanto disposto dal decreto. Se esistono dei dubbi in merito, spetta all'autorità competente dimostrare che dei requisiti essenziali della corrispondente direttiva non sono soddisfatti e quindi prendere le misure necessarie per impedire la libera circolazione di tale prodotto nell'ambito della cosiddetta procedura per la clausola di salvaguardia. L'articolo disciplina anche la presunzione di conformità per i prodotti cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 9 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 13 (Norme armonizzate):** l'articolo disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, di specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione (norme armonizzate), fornendo indicazioni per quanto concerne la loro preparazione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale di tutte le decisioni assunte dalla Commissione europea su questo argomento.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 10 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 14 (Disposizioni per i componenti e le sottounità):** l'articolo stabilisce che, qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti o i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di quest'ultimi, gli importatori che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità di un prodotto contemplato da una misura di esecuzione devono fornire al fabbricante del prodotto tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 11, della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 15 (Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni):** l'articolo disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le Autorità responsabili dell'applicazione della direttiva in esame negli altri Stati membri al fine di agevolare l'attuazione del decreto ed, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 12 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 16 (Informazioni dei consumatori):** l'articolo stabilisce che, qualora sia richiesto dalla pertinente misura di esecuzione, i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione. Esso prevede anche che le informazioni di cui sopra siano rese note ai consumatori in conformità alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla misura.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 14 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 17 (Sanzioni):** l'articolo prevede sanzioni per i fabbricanti che immettono in commercio o mettono in servizio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione dell'immissione sul mercato, ovvero della messa in servizio adottati dall'autorità sulla base della clausola di salvaguardia ed, infine, non tengono a disposizione dell'autorità, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguite e alle dichiarazioni di conformità emesse. Le sanzioni da irrogare per le violazioni di cui in argomento sono definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 20 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la sola modifica della sostituzione del paragrafo 5 con il seguente: "Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."

Articolo 18 (Abrogazioni): l'articolo prevede l'abrogazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Resta ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 6, del punto 2 dell'allegato I nonché dell'allegato II del D.P.R. del 15 novembre 1996, n. 660 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 24 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la sola modifica dell'abrogazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante attuazione della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 19 (Aggiornamento): l'articolo prevede che l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Tale disposizione è inserita ex novo nel decreto.

- **Articolo 20 (Disposizione finanziaria):** l'articolo prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, si provveda agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tale disposizione riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo nasce dall'esigenza di recepire la direttiva comunitaria 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

a.) non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni. I compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello sviluppo economico come autorità competente. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri Organi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.

b.) le sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo sono irrogate dalle Camere di Commercio. Il decreto proposto prevede che le somme derivanti da tali sanzioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per completezza di informazione, si evidenzia che:

- 1.) **Articolo 5:** le funzioni di autorità competente, assegnate al Ministero dello sviluppo economico, sono allo stato già esercitate dal medesimo dicastero ed in particolare dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Lo schema di decreto conferma le medesime funzioni in capo all'autorità competente.
- 2.) **Articolo 6:** prevede che il supporto tecnico all'Autorità competente venga fornito dall'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Non vengono previsti costi addizionali per lo svolgimento di tale attività dal momento che i contenuti rientrano nei compiti istituzionali dell'ENEA e, comunque, il provvedimento specifica che per le finalità ivi indicate l'Ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnala, infine, che l'ENEA già fornisce supporto al Ministero dello sviluppo economico per le attività correlate a quelle previste per l'attuazione della direttiva 2009/125/CE.

- 3.) **Articolo 7:** l'impegno principale previsto dallo schema di decreto legislativo in argomento consiste nella organizzazione dei controlli finalizzati alla verifica della conformità alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno esecuzione. Per l'esercizio di tali funzioni, sono indicati i medesimi soggetti della vigente normativa, ai quali si aggiungono le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i quali espletano i compiti assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili alla legislazione vigente, non comportando così nuovi o maggiori oneri al bilancio dello Stato.

Si sottolinea che le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi, sulla base del costo

effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.

4.) L'articolo 16: prevede che i fabbricanti forniscano ai consumatori dei prodotti connessi all'energia, coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, le informazioni necessarie sui vantaggi dell'ecoprogettazione e sul profilo ecologico dei prodotti connessi all'energia. I costi di tale attività sono posti a carico dei medesimi soggetti.

Per quanto sopra esposto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 NOV. 2010

60/13 W
18-11-10
B

Allegato I

(previsto dall'articolo 9)

MARCATURA CE



La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati:

- 1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;
- 2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;
- 3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
- 4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;
- 5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;
- 6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario.

SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante.

Tali informazioni possono includere se del caso:

- a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del progettista;
- b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti;
- c) informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti;
- d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

CONTROLLO INTERNO DELLA PROGETTAZIONE

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

La documentazione contiene in particolare:

a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero

i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 12, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorchè le norme di cui all'articolo 12 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;

g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Per valutare la conformità del prodotto, ci si può avvalere di un sistema di gestione purchè il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.

3. Elementi ambientali del sistema di gestione

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso

i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica

e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione;

b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento;

c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale;

d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento;

e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

3.2. Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;

b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;

c) un programma per conseguire tali obiettivi.

3.3. Attuazione e documentazione

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve, in particolare, rispettare i seguenti requisiti:

a) devono essere definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

b) devono essere redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;

c) il fabbricante deve redigere e perfezionare le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto contiene in particolare:

a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero

i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;

e) il fabbricante deve redigere specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate

e, qualora le norme di cui all'articolo 13 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III.

3.4. Azione di controllo e correttiva

3.4.1 Il fabbricante deve:

a) adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b) istituire e perfezionare le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;

c) condurre almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a.) Necessità dell'intervento

Lo schema di decreto legislativo che si propone nasce dall'esigenza di recepire la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, che ha abrogato la precedente analoga direttiva in materia (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005), recepita con il seguente provvedimento: decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201.

b.) Analisi del quadro normativo

La norma che si propone abroga e sostituisce integralmente, con limitate modifiche sostanziali, il vigente decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201, di recepimento della citata precedente direttiva.

c.) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente l'integrale riformulazione della disciplina, con innovazioni, precisazioni e chiarimenti rispetto alle norme previgenti.

d.) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2009/125/CE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario.

e.) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

f.) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si prevedono particolari aspetti configgenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e enti locali.

g.) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Non vi è nessuna variazione dello strumento normativo utilizzato nel recepimento della nuova direttiva in materia (decreto legislativo), rispetto alla precedente disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009). Non si rilevano pertanto rilegificazioni.

Si è, inoltre, ricorso alla delegificazione in tema di aggiornamento e modifica delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE, introducendo *ex novo* la norma che la prevede.

2. Elementi di drafting normativo

a.) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto i termini ed i concetti già in uso corrente nella normativa in materia.

b.) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi. La correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

c.) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Come già precisato, le disposizioni introdotte sono interamente sostitutive di quelle vigenti, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente sostituito e non novellato la direttiva oggi vigente in materia.

d.) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il decreto legislativo abroga esplicitamente il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, di attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Resta ferma l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 6; del punto 2 dell'allegato I nonché dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

3. Ulteriori elementi

a.) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da osservare

b.) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato iter

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Referente AIR: Dott.ssa Paola FERRI – Ufficio legislativo
Tel. 06 47052600

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

a.) Sintetica descrizione dal quadro normativo vigente

La legislazione nazionale oggi vigente è relativa al decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201, che ha recepito la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 concernente l'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Su tale disciplina insiste la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, che abroga la direttiva 2005/32/CE.

b.) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La vigente situazione normativa nazionale è oggi non allineata con le successive disposizioni in materia contenute nella direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Il suo mantenimento in vigore darebbe adito ad un mercato unico dei prodotti connessi all'energia oggetto della direttiva non corretto.

La direttiva in argomento definisce il quadro di riferimento per l'emanazione di specifiche "misure di esecuzione" relative alle diverse tipologie di prodotti connessi all'energia. Tali misure saranno adottate a livello comunitario, sotto forma di direttive o regolamenti.

c.) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il problema da risolvere è naturalmente quello di provvedere, prima possibile, al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

La direttiva prevede che, entro il 20 novembre 2010, gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

d.) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento

L'obiettivo da realizzare è direttamente individuato nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consiste nell'estensione dell'ambito di applicazione per la progettazione ecocompatibile a tutti i prodotti significativi connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

L'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile cui i prodotti connessi all'energia devono ottemperare per essere immessi sul mercato ovvero per la loro messa in servizio contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica ed il livello di protezione ambientale.

e.) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

I destinatari diretti sono gli operatori economici del settore interessato e le amministrazioni competenti per quanto concerne le attività di sorveglianza del mercato; i destinatari indiretti sono i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in questione.

Sezione 2. Procedure di consultazione

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte a livello comunitario (consultazione pubblica), in fase di preparazione della proposta di direttiva della Commissione europea (CECED Europa, EHI, BEUC). Nella fase ascendente, le autorità italiane hanno consultato informalmente i principali attori del mercato nazionale (CECED Italia, Assotermica, ANIE) ai fini della formazione della posizione nazionale.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento (Opzione zero)

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative

L'intervento è quasi totalmente vincolato nel contenuto dalle prescrizioni della direttiva nonché vincolato nella forma dalla delega legislativa già in vigore, e pertanto nel recepimento della parte obbligatoria non sono state valutate opzioni regolatorie alternative a quelle disposte dalla direttiva.

Nella parte discrezionale, l'Amministrazione non ha valutato opzioni alternative a quelle adottate nel testo, non essendo emerse posizioni difformi in sede di consultazione.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

a.) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo di analisi applicato per la valutazione degli effetti è stato applicato dalle Istituzioni comunitarie in fase di predisposizione della proposta di direttiva, ed ha tenuto conto delle situazioni nazionali degli Stati membri.

b.) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'opzione regolatoria prescelta non presenta svantaggi, anzi presenta i seguenti vantaggi:

- razionalizzazione dei compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina, con conseguente maggiore efficienza dell'azione amministrativa;
- chiarimento ed armonizzazione degli adempimenti a carico delle imprese destinatarie della disciplina, anche in relazione ai profili sanzionatori, con conseguente incremento della competitività del mercato;
- precisazione dell'informazione ai destinatari indiretti (consumatori), con conseguente incremento della conoscenza ed orientamento delle preferenze verso opzioni economiche più vantaggiose, anche in termini di salvaguardia dell'ambiente ed ecosostenibilità.

c) Indicazione degli obblighi informativi a carico destinatari diretti ed indiretti

È previsto lo scambio diretto di informazioni tra l'Autorità competente e le Istituzioni comunitarie, nonché tra Autorità competenti degli Stati membri, al fine di agevolare l'applicazione della disciplina.

È altresì previsto che le imprese forniscano ai consumatori informazioni sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione.

Entrambi gli obblighi sono fissati dalla direttiva; non sono stati introdotti impegni informativi ulteriori o superflui, tali da produrre effetti economici non previsti dalla direttiva sui destinatari della disciplina.

d.) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Non si è proceduto ad effettuare la comparazione con altre opzioni regolatorie perché non sono emerse opzioni alternative.

e.) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione si è fatta carico di valutare che tutti i soggetti pubblici che sono responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo sono in grado di sostenere i compiti assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti a legislazione vigente; per quanto riguarda i soggetti privati, questi sono chiamati a sostenere i costi derivanti dagli obblighi di cui sono destinatari.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del sistema Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e favorisce una competizione leale e corretta sul mercato.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento

a.) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono l'Autorità competente, ovvero il Ministero dello sviluppo economico, e gli altri soggetti pubblici ai quali sono assegnati i compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto: ENEA, CCIAA, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza.

b.) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

È prevista la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la pubblicazione nel sito web del Ministero dello sviluppo economico per favorire la massima e più agevole diffusione della comunicazione.

c.) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono previsti nell'espletamento delle funzioni di coordinamento assegnate all'Amministrazione, con le modalità e gli strumenti già esistenti, nonché nell'ambito delle attività di reportistica con la Commissione europea.

d.) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà redatta a cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- estensione dell'ambito di applicazione della progettazione ecocompatibile a tutti i prodotti significativi connessi all'energia
- garanzia della libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno
- contribuzione allo sviluppo sostenibile
- accrescimento dell'efficienza energetica e del livello di protezione ambientale.

Si provvederà inoltre ad effettuare l'analisi costi-benefici al termine della quale si valuterà se intervenire a livello comunitario per la parte di regolazione vincolata, ovvero a livello nazionale con assestamento della normativa di parte discrezionale.